

Orientamenti recanti modifica degli orientamenti EBA/GL/2021/02

ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF»)

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (¹). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad es. modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 28.08.2024 se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2024/01», da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

(¹) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Destinatari

5. I destinatari dei presenti orientamenti sono gli enti creditizi e gli istituti finanziari, come definiti all'articolo 3, paragrafi 1) e 2), della direttiva (UE) 2015/849 ⁽²⁾ nonché le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2), punto iii), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L141 del 5.6.2015, pagg. 73-117).

3. Attuazione

Data di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2024.

4. Modifiche

(i) Modifica del titolo degli orientamenti

7. Il titolo degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Orientamenti EBA/GL/2021/02, ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF»)

(ii) Modifiche relative a oggetto, ambito di applicazione e definizioni

8. Nel paragrafo 12 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Salvo indicazione contraria, i termini utilizzati e definiti nella direttiva (UE) 2015/849 e nel regolamento (UE) 2023/1113 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. Inoltre, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:»

9. Nel paragrafo 12, le lettere f) e m) sono soppresse.

(iii) Modifiche dell'orientamento 1 – Valutazione del rischio: principi fondamentali per tutte le imprese

10. Nell'orientamento 1.7 è aggiunta la seguente lettera:

«d) qualora l'impresa introduca nuovi prodotti, servizi o prassi operative, o li modifichi in modo significativo, anche nel caso in cui adotti un nuovo canale di distribuzione o una tecnologia innovativa nell'ambito del proprio quadro di sistemi e controlli di AML/CFT, essa dovrebbe valutare l'esposizione al rischio di ML/TF prima dell'introduzione di tali prodotti, servizi o prassi operative. Laddove tali prodotti, servizi o prassi operative abbiano un impatto significativo sulla sua esposizione al rischio di ML/TF, l'impresa dovrebbe assicurare che tale valutazione trovi riscontro nella valutazione del rischio connesso alla propria area di attività condotta in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 nonché nelle sue politiche e procedure.»

(iv) Modifiche dell'orientamento 2 – Individuazione dei fattori di rischio di ML/TF

11. Nell'orientamento 2.4 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Il cliente o il titolare effettivo ha legami con settori tipicamente associati a un rischio più elevato di ML/TF, ad esempio, attività consistenti nell'offerta di servizi di rimessa di denaro, prestatori di servizi per le cripto-attività, come descritti negli orientamenti 9.20 e 9.21, case da

gioco o commercio di metalli preziosi?

(v) Modifiche dell'orientamento 4 – Misure di adeguata verifica della clientela che tutte le imprese devono applicare

12. Nell'orientamento 4.29 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«4.29 Per adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, quando il rapporto continuativo è avviato, instaurato o condotto a distanza o un'operazione occasionale è eseguita a distanza, in conformità degli orientamenti dell'ABE (EBA/GL/2022/15) sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, le imprese dovrebbero:»

13. L'orientamento 4.35 è sostituito dal seguente:

«4.35 Qualora il fornitore esterno abbia sede in un paese non-UE, l'impresa dovrebbe assicurarsi di comprendere i rischi legali e operativi e i requisiti di protezione dei dati a questo associati e di mitigare tali rischi in modo efficace. L'impresa dovrebbe inoltre assicurarsi di poter accedere tempestivamente, se necessario, ai dati e alle informazioni pertinenti dei clienti, anche in caso di risoluzione di un accordo di esternalizzazione.»

14. Nell'orientamento 4.60 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) diversa dalle operazioni che l'impresa normalmente si aspetterebbe in base alla propria conoscenza del cliente, del rapporto continuativo o della categoria di appartenenza del cliente, per importo, frequenza, complessità o elementi analoghi, ad esempio nel caso di operazioni di maggiore entità, più frequenti del consueto o riguardanti importi modesti insolitamente frequenti o nel caso di una serie di operazioni senza una logica economica evidente, come operazioni suddivise per aggirare i limiti di segnalazione o per allineare operazioni insolite con il comportamento e il profilo operativo normalmente attesi in base alle informazioni raccolte durante la procedura di onboarding e al controllo costante del rapporto continuativo.»

15. Nell'orientamento 4.61 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'adozione di misure ragionevoli e atte alla comprensione del contesto e delle finalità di tali operazioni, ad esempio stabilendo l'origine e la destinazione dei fondi o delle cripto-attività o raccogliendo maggiori informazioni sull'attività del cliente allo scopo di valutare con quale probabilità il cliente possa compiere operazioni di questo tipo; e»

16. Nell'orientamento 4.74 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) se effettuare un controllo manuale delle operazioni o utilizzare un sistema automatizzato. Le imprese che trattano un elevato volume di operazioni o operazioni a frequenze elevate dovrebbero considerare la possibilità di mettere in atto un sistema automatizzato di controllo delle operazioni;»

17. Nell'orientamento 4.74 è aggiunta la seguente lettera:

«d) se l'uso di strumenti analitici avanzati, come strumenti analitici basati sulla tecnologia del registro distribuito o sulla blockchain, sia necessario alla luce del rischio di ML/TF associato all'attività dell'impresa e alle singole operazioni dei suoi clienti».

(vi) Modifiche dell'orientamento 6 – Formazione

18. Nell'orientamento 6.2 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) come riconoscere operazioni e attività anomale o sospette, tenendo conto della natura specifica dei loro prodotti e servizi, nonché come procedere in tali casi;»

19. Nell'orientamento 6.2 è aggiunta la seguente lettera:

«d) come utilizzare sistemi automatizzati, compresi strumenti analitici avanzati, per monitorare le operazioni e i rapporti continuativi e come interpretare i risultati di tali sistemi e strumenti.»

(vii) Modifiche dell'orientamento 8 – Orientamento settoriale per i rapporti di corrispondenza

20. Nell'orientamento 8.6 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il rispondente svolge una parte significativa della sua attività in settori associati a livelli più elevati di rischio di ML/TF. Ad esempio, il rispondente esercita:

- i. attività di rimessa in misura significativa;
- ii. attività per conto di soggetti che offrono servizi di rimessa o di cambio valuta;
- iii. attività per conto di o con prestatori di servizi per le cripto-attività, diversi da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1114 ⁽³⁾, che sono vincolati da un regime di regolamentazione e vigilanza in materia di AML/CFT meno rigoroso di quello previsto dalla direttiva (UE) 2015/849 o che non sono soggetti ad alcun obbligo in materia di AML/CFT;
- iv. attività significative per conto di prestatori di servizi per le cripto-attività, il cui modello di business è incentrato sulla fornitura dei prodotti e dei servizi descritti nell'orientamento 21.3, lettera d);
- v. attività con soggetti non residenti; o
- vi. attività in una valuta diversa da quella del paese in cui ha sede.»

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

21. Nell'orientamento 8.6 è aggiunta la seguente lettera:

«h) il conto IBAN fornito da un prestatore di servizi per le cripto-attività rispondente che riceve fondi in una valuta ufficiale ⁽⁴⁾ dai clienti è a nome e di proprietà di un'impresa che non è l'impresa del prestatore di servizi per le cripto-attività rispondente o non ha legami noti con il prestatore di servizi per le cripto-attività rispondente.»

22. Nell'orientamento 8.8 è aggiunta la seguente lettera:

«d) il rispondente non è in grado di verificare con un sufficiente livello di certezza che i suoi clienti non hanno sede in paesi di cui alla lettera a) dell'orientamento 8.8, anche mediante la verifica degli indirizzi di protocollo Internet (IP) dei clienti o altri mezzi, laddove ciò sia richiesto dalle politiche e dalle procedure del rispondente.»

23. Nell'orientamento 8.17 le lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) acquisire informazioni sufficienti sull'ente rispondente allo scopo di comprendere appieno la natura delle sue attività in modo da determinare in quale misura tale attività esponga il corrispondente a un maggior rischio di riciclaggio. Ciò dovrebbe includere misure atte a comprendere e valutare i rischi della natura del portafoglio clienti del rispondente, se necessario chiedendo al rispondente informazioni sui suoi clienti, nonché il tipo di attività che il rispondente svolgerà attraverso il conto di corrispondenza o, se pertinente, il tipo di cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività rispondente tratterà attraverso il conto di corrispondenza;»

«c) valutare i controlli di AML/CFT dell'ente rispondente. A tale scopo, il corrispondente dovrebbe condurre una valutazione qualitativa del sistema dei controlli interni del rispondente in materia di AML/CFT, e non limitarsi a ottenere una copia delle politiche e delle procedure di AML del rispondente. Tale valutazione dovrebbe includere gli strumenti di controllo delle operazioni applicati per assicurare che siano adeguati al tipo di attività svolta dal rispondente e dovrebbe essere documentata in maniera appropriata. In linea con l'approccio basato sul rischio, laddove il rischio sia particolarmente elevato e, in particolare, laddove il volume delle operazioni bancarie di corrispondenza sia sostanziale, il corrispondente dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di effettuare sopralluoghi e/o verifiche a campione allo scopo di accertarsi che le politiche e le procedure di AML del rispondente siano attuate in modo efficace;».

(viii) Modifiche dell'orientamento 9 – Orientamento settoriale per le attività di *retail banking*

24. L'orientamento 9.3 è sostituito dal seguente:

«9.3. Le banche dovrebbero considerare i fattori di rischio e le misure che seguono, unitamente a quelli esposti nel titolo I dei presenti orientamenti. Le banche che prestano servizi di gestione

⁴ L'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2023/1114 definisce la valuta ufficiale come una valuta ufficiale di un paese che è emessa da una banca centrale o da un'altra autorità monetaria.

patrimoniale dovrebbero fare riferimento anche all'orientamento settoriale 12, quelle che prestano servizi di disposizione di ordine di pagamento o servizi di informazione sui conti dovrebbero fare riferimento anche all'orientamento settoriale 18 e quelle che prestano servizi di cripto-attività dovrebbero fare riferimento all'orientamento settoriale 21.»

25. L'orientamento 9.16 è sostituito dal seguente:

«9.16 Nel caso in cui il cliente della banca apra un conto collettivo/omnibus al fine di amministrare fondi o cripto-attività appartenenti ai suoi stessi clienti, la banca dovrebbe applicare misure complete di adeguata verifica della clientela, trattando, tra l'altro, i clienti del cliente come titolari effettivi dei fondi detenuti nel conto collettivo e verificandone l'identità.»

26. L'orientamento 9.17 è sostituito dal seguente:

«9.17 Qualora una banca abbia stabilito, sulla base della valutazione del rischio di ML/TF effettuata in conformità dei presenti orientamenti, che il livello di rischio di ML/TF associato al rapporto continuativo è alto, essa dovrebbe applicare opportunamente le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18 della direttiva (UE) 2015/849.»

27. Nell'orientamento 9.18 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«9.18. Tuttavia, nella misura consentita dalla legislazione nazionale, laddove, in base alla singola valutazione del rischio di ML/TF del cliente, il rischio associato al rapporto continuativo sia basso, una banca può applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela, purché:»

28. Il titolo degli orientamenti da 9.20 a 9.24 è sostituito dal seguente:

«Clienti che offrono servizi connessi a cripto-attività»

29. Gli orientamenti da 9.20 a 9.23 sono eliminati.

30. I seguenti orientamenti 9.20 e 9.21 sono inseriti:

«9.20 Quando instaurano un rapporto continuativo con un cliente che è un prestatore di servizi per le cripto-attività, diverso da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1114 ⁽⁵⁾, le banche possono essere esposte a un rischio più alto di ML/TF. Il rischio può essere ridotto laddove tale prestatore sia regolamentato e soggetto a supervisione nell'ambito di un quadro normativo analogo a quello di cui al regolamento (UE) 2023/1114 o alla direttiva (UE) 2015/849. Le banche dovrebbero effettuare la valutazione del rischio di ML/TF per tali clienti prima di instaurare con loro un rapporto continuativo. In tale contesto, le banche dovrebbero considerare anche il rischio di ML/TF associato al tipo specifico di cripto-attività fornite o gestite da tali prestatori.»

«9.21 Per assicurare che il livello di rischio di ML/TF associato ai clienti descritti nella sezione 9.20 sia mitigato, le banche, nell'ambito delle loro misure di adeguata verifica della clientela, dovrebbero almeno:

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

- a) intavolare un dialogo con il cliente per comprendere la natura della sua attività e i rischi di ML/TF a cui è esposta;
- b) oltre a verificare l'identità dei titolari effettivi del cliente, eseguire un'adeguata verifica sui dirigenti di alto livello nella misura in cui questi differiscono dai titolari effettivi, considerando se del caso eventuali informazioni negative;
- c) comprendere la misura in cui tali clienti applicano le proprie misure di adeguata verifica della clientela ai propri clienti, per obbligo legale o su base volontaria;
- d) stabilire se il cliente è registrato o autorizzato in uno Stato membro dell'UE/SEE o in un paese non-UE e, nel caso di un paese non-UE, formulare un giudizio sull'adeguatezza del regime di regolamentazione e vigilanza in materia di AML/CFT di tale paese non-UE, in conformità dell'orientamento 2.11;
- e) stabilire se i servizi forniti dal cliente rientrano nell'ambito della sua registrazione o autorizzazione;
- f) stabilire se il cliente fornisce servizi diversi da quelli per i quali è registrato o autorizzato come ente creditizio o istituto finanziario;
- g) qualora l'attività del cliente comporti l'emissione di cripto-attività per la raccolta di fondi, come offerte iniziali di moneta, le banche dovrebbero stabilire se tale attività è svolta in conformità dei requisiti di legge vigenti e, ove applicabile, se è regolamentata a fini AML/CFT in base a standard riconosciuti a livello internazionale, come quelli pubblicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale.»

(ix) Modifiche dell'orientamento 10 – Orientamento settoriale per gli emittenti di moneta elettronica

31. L'orientamento 10.2 è sostituito dal seguente:

«10.2. Gli emittenti di moneta elettronica dovrebbero considerare i fattori di rischio e le misure che seguono, insieme a quelli esposti nel titolo I dei presenti orientamenti. Le imprese che sono autorizzate anche a svolgere attività quali la prestazione di servizi di disposizione di ordini di pagamento o di servizi di informazione sui conti dovrebbero fare riferimento anche all'orientamento settoriale 18. L'orientamento settoriale 11 per i soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro potrebbe essere inoltre pertinente in questo contesto. Le imprese che forniscono servizi per le cripto-attività dovrebbero fare riferimento altresì all'orientamento settoriale 21.»

(x) Modifiche dell'orientamento 15 – Orientamento settoriale per le imprese di investimento

32. L'orientamento 15.1 è sostituito dal seguente:

«15.1. Nel prestare o eseguire servizi o attività di investimento secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2014/65, le imprese di investimento quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della suddetta direttiva dovrebbero considerare i fattori di rischio e le misure che seguono, insieme a quelli esposti nel titolo I dei presenti orientamenti. Gli orientamenti settoriali 12 e 21 possono essere inoltre pertinenti in questo contesto.»

(xi) Modifiche dell'orientamento 17 – Orientamento settoriale per le piattaforme di crowdfunding regolamentate

33. Nell'orientamento 17.4 la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) il fornitore di servizi di *crowdfunding* permette agli investitori e ai titolari di progetti di utilizzare cripto-attività per regolare le loro operazioni di pagamento attraverso la piattaforma di *crowdfunding*, laddove tali trasferimenti possono essere esposti a un rischio più alto di ML/TF a causa di fattori descritti nell'orientamento 21.3, lettera d);».

34. Nell'orientamento 17.6 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) l'investitore o il titolare del progetto trasferisce cripto-attività, laddove tale trasferimento può essere esposto a un rischio più alto di ML/TF a causa di fattori descritti nell'orientamento 21.3, lettera d);».

35. Il seguente orientamento 21 è inserito:

(xii) «Orientamento 21 – Orientamento settoriale per i prestatori di servizi per le cripto-attività

21.1. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero tenere presente che sono esposti a rischi di ML/TF a causa delle caratteristiche specifiche del loro modello di business e della tecnologia utilizzata nella loro attività, che consente loro di trasferire cripto-attività istantaneamente in tutto il mondo e di acquisire clienti in diversi paesi. Il rischio è ancora più elevato se elaborano o agevolano operazioni ovvero offrono prodotti o servizi che garantiscono un maggior grado di anonimato.

21.2. Nell'offrire servizi per le cripto-attività, i prestatori dovrebbero rispettare le disposizioni di cui al titolo I nonché le disposizioni settoriali di cui al titolo II ove pertinenti per la loro offerta di prodotti.

Fattori di rischio

Fattori di rischio connessi a prodotti, servizi e operazioni

21.3. I seguenti fattori possono contribuire ad **aumentare il rischio**:

- a) i prodotti o servizi forniti da un prestatore di servizi per le cripto-attività offrono un grado più elevato di anonimato;
- b) il prodotto consente pagamenti da parte di terzi che non sono associati al prodotto né sono sottoposti a identificazione e verifica iniziale, laddove tali pagamenti non hanno una logica economica evidente;
- c) il prodotto non pone restrizioni iniziali in termini di volume o valore complessivo delle operazioni;
- d) il prodotto consente operazioni tra il conto del cliente e:
 - i. indirizzi auto-ospitati;
 - ii. conti di cripto-attività o indirizzi di registro distribuito gestiti da un prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito nell'orientamento 9.20 o che è soggetto a un regime di regolamentazione e vigilanza in materia di AML/CFT meno rigoroso del regime previsto dalla direttiva (UE) 2015/849;
 - iii. una piattaforma di scambio di criptovalute tra pari o un altro tipo di applicazione decentralizzata o distribuita per le cripto-attività che non è controllata o influenzata da una persona giuridica o fisica (spesso definita «finanza decentralizzata»);
 - iv. piattaforme che mirano a occultare le operazioni e ad agevolare l'anonimato, come piattaforme mixer o tumbler;
 - v. hardware impiegato per scambiare cripto-attività con valute ufficiali o viceversa (come gli sportelli automatici per le cripto-attività), mediante l'utilizzo di denaro contante o moneta elettronica, che beneficia di esenzioni ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2015/849 o che non rientra nel regime di regolamentazione e vigilanza dell'UE;
- e) prodotti che comportano il ricorso a nuove pratiche di business, compresi nuovi canali di distribuzione, e l'utilizzo di tecnologie in cui il livello del rischio di ML/TF non può essere valutato in modo affidabile dal prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell'orientamento 1.7, lettera d), a causa della mancanza di informazioni;
- f) situazioni in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività all'ingrosso esercita uno scarso controllo sul servizio «*nested*» fornito da un altro prestatore di servizi per le cripto-attività;
- g) i risultati di un'analisi condotta con strumenti analitici avanzati indicano un maggiore livello di rischio.

21.4. I seguenti fattori possono contribuire a **ridurre il rischio**:

- a) prodotti con funzionalità ridotta, come operazioni di volume o valore modesto;
- b) il prodotto consente operazioni tra il conto del cliente e
 - i. conti di cripto-attività o indirizzi di registro distribuito a nome del cliente detenuti da un prestatore di servizi per le cripto-attività;
 - ii. un conto di cripto-attività o un indirizzo di registro distribuito a nome del cliente detenuto da un prestatore di servizi per le cripto-attività, diverso da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1114 ⁽⁶⁾, che è soggetto al di fuori dell'UE a un quadro di regolamentazione altrettanto rigoroso rispetto a quello previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e che è soggetto a un quadro di regolamentazione e vigilanza in materia di AML/CTF altrettanto rigoroso rispetto a quello previsto dalla direttiva (UE) 2015/849;
 - iii. un conto bancario intestato al cliente presso un ente creditizio soggetto al quadro di regolamentazione e vigilanza in materia di AML/CTF di cui alla direttiva (UE) 2015/849 o a un altro quadro legislativo al di fuori dell'UE altrettanto rigoroso rispetto a quello previsto dalla direttiva (UE) 2015/849;
o
- c) la natura e la portata dei canali o dei sistemi di pagamento utilizzati dal prestatore di servizi per le cripto-attività sono limitate a sistemi a circuito chiuso o a sistemi destinati ad agevolare micropagamenti o pagamenti da pubblica amministrazione a persona e da persona a pubblica amministrazione;
- d) il prodotto è disponibile solo per un gruppo limitato e definito di clienti, come i dipendenti di una società che ha emesso una cripto-attività.

Fattori di rischio relativi ai clienti

21.5. I seguenti fattori possono contribuire ad **umentare il rischio**:

- a) per quanto riguarda la **natura del cliente** in particolare:
 - i. un'organizzazione senza scopo di lucro che è stata collegata, sulla base di fonti affidabili e indipendenti, all'estremismo, alla propaganda estremista, a contatti con il terrorismo o ad attività terroristiche, o che è stata coinvolta in irregolarità o attività criminali, compresi casi di ML/TF o di corruzione;
 - ii. un'impresa che è una banca di comodo, come definita all'articolo 3, paragrafo 17, della direttiva (UE) 2015/849, o un altro tipo di società di comodo;
 - iii. una società di recente costituzione che gestisce grandi volumi di operazioni;

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

- iv. una società legalmente registrata che gestisce grandi volumi di operazioni dopo un periodo di inattività in seguito alla costituzione;
 - v. un'impresa che ha un rapporto continuativo con un'altra o altre imprese del gruppo, in base alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 15, della direttiva (UE) 2015/849, che fornisce prodotti e servizi relativi a cripto-attività;
 - vi. un'impresa o una persona che utilizza un indirizzo IP associato a una darknet o un software che consente la comunicazione anonima, compresi messaggi di posta elettronica criptati, servizi di posta elettronica anonimi o temporanei e reti private virtuali;
 - vii. una persona vulnerabile, ossia una persona che verosimilmente non è un cliente tipico di un prestatore di servizi per le cripto-attività o una persona che mostra una conoscenza e una comprensione molto limitate delle cripto-attività o della tecnologia correlata, come dimostrato dai risultati di una verifica dell'adeguatezza/conoscenza o da altri contatti con il cliente, e che tuttavia decide di effettuare operazioni frequenti o di valore elevato, può aumentare il rischio che il cliente sia utilizzato come «*Money Mule*»;
- b) per quanto riguarda il **comportamento del cliente**, situazioni in cui il cliente:
- i. cerca di aprire più conti di cripto-attività presso il prestatore di servizi per le cripto-attività senza una logica economica o uno scopo imprenditoriale evidente;
 - ii. o il titolare effettivo del cliente non può o non intende fornire le informazioni necessarie in materia di adeguata verifica della clientela, su richiesta del prestatore di servizi per le cripto-attività, senza alcuna legittima giustificazione:
 - a) evitando deliberatamente il contatto diretto con un prestatore di servizi per le cripto-attività, sia di persona che a distanza;
 - b) tentando di occultare il titolare effettivo dei fondi attraverso il coinvolgimento di agenti o soggetti associati, quali prestatori, servizi fiduciari o societari, nel rapporto continuativo o nelle operazioni;
 - c) non rispondendo o cercando di trarre in inganno il prestatore di servizi per le cripto-attività in merito all'origine dei fondi o delle cripto-attività utilizzati per ottenere cripto-attività o in merito allo scopo delle operazioni;
 - iii. utilizza un indirizzo IP o un dispositivo mobile collegato a più clienti, senza una logica economica evidente, o noto per essere collegato ad attività potenzialmente illegali o criminali; o il conto di cripto-attività del cliente è accessibile da più indirizzi IP senza un legame evidente con il cliente;

- iv. fornisce informazioni incoerenti, tra l'altro quando l'indirizzo IP del cliente non è coerente con altre informazioni sul cliente, quali le informazioni necessarie per accompagnare un trasferimento in conformità dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1113, o la residenza abituale, la registrazione o le attività imprenditoriali del cliente (sia al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo sia al momento dell'operazione), le informazioni sull'origine dei fondi o delle cripto-attività non sono coerenti con altre informazioni relative all'adeguata verifica della clientela o con il profilo generale del cliente;
- v. utilizza un indirizzo, una sede o un indirizzo IP collegati a conti di cripto-attività registrati a nome di utenti diversi presso uno o più prestatori di servizi per le cripto-attività;
- vi. modifica spesso i dati personali o gli strumenti di pagamento senza una ragione evidente;
- vii. riceve o trasferisce spesso, in o da indirizzi auto-ospitati, importi di cripto-attività di poco inferiori alla soglia di 1 000 EUR, di cui all'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113, che attiva la verifica del beneficiario o del cedente;
- viii. indica che lo scopo è investire in un'offerta pubblica iniziale di token o in un prodotto o una cripto-attività che offre un rendimento sproporzionatamente elevato e ha base in un paese ad alto rischio o è associato/a a indicazioni significative relative a frodi o non è supportato/a da un White Paper come richiesto dal regolamento (UE) 2023/1114 ⁽⁷⁾;
- ix. mostra comportamenti o esegue operazioni che non sono in linea con quelli previsti in funzione della tipologia di cliente o della categoria di rischio di appartenenza o che si discostano da quelli attesi sulla base delle informazioni fornite dal cliente al prestatore di servizi per le cripto-attività all'inizio o nel corso del rapporto continuativo. Tali circostanze includono i casi in cui il cliente:
 - a) aumenta inaspettatamente e senza un motivo evidente il volume o il valore di un trasferimento o di trasferimenti combinati di cripto-attività dopo un periodo di inattività;
 - b) effettua operazioni con frequenza e volume di cripto-attività insolitamente elevati, in modo incoerente rispetto allo scopo e alla natura del rapporto continuativo e senza una finalità economica evidente;

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

- c) aumenta il limite delle operazioni in modo non commisurato al reddito dichiarato o comunque supera il volume di attività previsto;
- x. mostra comportamenti e modelli insoliti poiché comportano trasferimenti non giustificati verso/da indirizzi di registro distribuito o conti di cripto-attività in più paesi senza un evidente scopo imprenditoriale o lecito;
- xi. nello scambiare cripto-attività con valute ufficiali e viceversa il cliente:
 - a) utilizza più conti bancari o di pagamento, carte di credito o carte prepagate per finanziare il conto di cripto-attività;
 - b) utilizza un conto bancario o di pagamento o una carta di credito a nome di una persona diversa, con la quale non ha legami evidenti;
 - c) utilizza un conto bancario o di pagamento situato in un paese che non corrisponde all'indirizzo o alla sede dichiarati dal cliente;
 - d) si avvale di molteplici prestatori di servizi di pagamento;
 - e) richiede ripetutamente lo scambio di cripto-attività con denaro contante o moneta elettronica anonima e viceversa;
 - f) utilizza protocolli che collegano due blockchain per scambiare cripto-attività con altre cripto-attività in una rete diversa, come Monero, Zcash o simili;
 - g) utilizza sportelli automatici per le cripto-attività in diverse sedi per trasferire ripetutamente fondi su un conto bancario;
 - h) effettua il prelievo di cripto-attività da un prestatore di servizi per le cripto-attività verso un indirizzo auto-ospitato immediatamente dopo il deposito di cripto-attività o lo scambio con diverse cripto-attività presso un prestatore di servizi per le cripto-attività;
- xii. investe o scambia cripto-attività prese in prestito tramite una piattaforma di prestito tra pari o un'altra piattaforma di prestito che non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 o di altri quadri normativi pertinenti all'interno o all'esterno dell'UE e che è in particolare un'applicazione decentralizzata o distribuita non soggetta al controllo o all'influenza di una persona fisica o giuridica;
- xiii. riceve o invia, direttamente o indirettamente, cripto-attività che sono associate alla darknet o che sono il risultato di attività illecite;
- xiv. investe o scambia cripto-attività di per sé associate a un maggior grado di anonimato o riceve cripto-attività sottoposte a processi di aumento del livello di anonimato, in particolare processi di occultamento dell'operazione su tecnologia a registro distribuito o con altre caratteristiche simili a quelle di cui all'orientamento 21.5, lettera a);
- xv. ripetutamente riceve cripto-attività da o invia cripto-attività a:

- a) un conto di cripto-attività attraverso un prestatore di servizi per le cripto-attività intermediario che non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 o di altri quadri normativi pertinenti all'interno o all'esterno dell'UE o che è soggetto a un quadro di regolamentazione e vigilanza in materia di AML/CTF meno rigoroso di quello previsto dalla direttiva (UE) 2015/849;
 - b) più indirizzi auto-ospitati o conti di cripto-attività detenuti dallo stesso o da diversi prestatori di servizi per le cripto-attività senza una logica economica evidente;
 - c) un conto di cripto-attività di nuova creazione o precedentemente inattivo o un indirizzo di registro distribuito detenuto da un terzo;
 - d) indirizzi auto-ospitati su piattaforme decentralizzate che comportano l'uso di mixer, tumbler e altre tecnologie per la tutela della *privacy* in grado di occultare la cronologia finanziaria associata all'indirizzo di registro distribuito e l'origine dei fondi per l'operazione, compromettendo pertanto la capacità del prestatore di servizi per le cripto-attività di conoscere i propri clienti e di attuare sistemi e controlli efficaci in materia di AML/CTF;
 - e) un conto di cripto-attività subito dopo l'onboarding da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività, con un successivo prelievo o trasferimento da tale conto in un breve periodo di tempo senza una logica economica evidente;
 - f) un conto di cripto-attività spesso al di sotto di una soglia definita o, in caso di trasferimenti a un indirizzo auto-ospitato, al di sotto della soglia di 1 000 EUR di cui all'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113;
 - g) un conto di cripto-attività suddividendo le operazioni in molteplici operazioni verso più indirizzi di registro distribuito mediante tecniche di smurfing;
- xvi. il cliente sembra sfruttare a proprio vantaggio anomalie o malfunzionamenti tecnologici;
 - xvii. il cliente indica che le cripto-attività trasferite al prestatore di servizi per le cripto-attività sono state ottenute attraverso ricompense di mining o staking, ma tali ricompense non sembrano essere proporzionate alle cripto-attività generate mediante tali attività.

21.6. I seguenti fattori possono contribuire a **ridurre il rischio** se:

- a) il cliente, durante precedenti operazioni in cripto-attività, ha rispettato gli obblighi di informazione previsti nel regolamento (UE) 2023/1113 e ulteriormente

specificati nella sezione 4 degli orientamenti dell'ABE sulla «Travel Rule»⁽⁸⁾ e ha fornito informazioni che consentono l'identificazione di un cliente o la possibilità di verificarla in caso di dubbi o sospetti;

- b) le precedenti operazioni in cripto-attività del cliente non hanno dato adito a sospetti o preoccupazioni e il prodotto o il servizio richiesto è in linea con il profilo di rischio del cliente;
- c) il cliente richiede lo scambio con una valuta ufficiale o viceversa e l'origine o la destinazione dei fondi è il conto bancario del cliente stesso presso un ente creditizio in un paese valutato a basso rischio dal prestatore di servizi per le cripto-attività;
- d) il cliente richiede un'operazione di scambio e l'origine o la destinazione della cripto-attività è il conto di cripto-attività del cliente stesso o un indirizzo di registro distribuito ospitato da un prestatore di servizi per le cripto-attività disciplinato dal regolamento (UE) 2023/1114 o da un prestatore di servizi per le cripto-attività diverso da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1114, regolamentato e sottoposto a vigilanza al di fuori dell'UE in un quadro normativo altrettanto rigoroso rispetto a quello previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e soggetto a requisiti in materia di AML/CFT altrettanto rigorosi rispetto a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849, che è stato inserito nella lista bianca o altrimenti valutato a basso rischio dal prestatore di servizi per le cripto-attività;
- e) il cliente richiede un'operazione di scambio e l'origine o la destinazione della cripto-attività afferisce a pagamenti di valore ridotto per prodotti e servizi da/verso un conto di cripto-attività o un indirizzo di registro distribuito per il quale non sono disponibili informazioni negative;
- f) il cliente effettua trasferimenti tra due prestatori di servizi per le cripto-attività o un prestatore di servizi per le cripto-attività e un altro prestatore di servizi per le cripto-attività diverso da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1114 che è soggetto a regolamentazione e vigilanza all'interno dell'UE, o comunque a un quadro normativo altrettanto rigoroso rispetto a quello previsto dal regolamento (UE) 2023/1114, e che è soggetto a requisiti in materia di AML/CFT altrettanto rigorosi rispetto a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849.

Fattori di rischio geografici o correlati al paese

21.7. I seguenti fattori possono contribuire ad **augmentare il rischio**:

- a) i fondi del cliente scambiati con cripto-attività derivano da rapporti personali o continuativi con paesi associati a un rischio più elevato di ML/TF;

⁽⁸⁾ Orientamenti sulla prevenzione dell'abuso di fondi e di determinati trasferimenti di cripto-attività a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai sensi del regolamento (UE) 2023/1113, [... inserire qui il numero di tali orientamenti dopo l'adozione, attualmente in consultazione (EBA/CP/2023/35)] (Orientamenti sulla «Travel Rule»).

- b) il conto di origine o beneficiario delle cripto-attività o un indirizzo di registro distribuito è collegato a un paese associato a un rischio più elevato di ML/TF o a paesi/regioni noti per fornire finanziamenti o sostegno ad attività terroristiche o per ospitare le attività di gruppi che commettono reati di terrorismo e a paesi soggetti a sanzioni finanziarie, embarghi o misure connesse al terrorismo, al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione;
- c) il cliente o il suo titolare effettivo è residente, ha sede, opera o ha rapporti personali o continuativi in un paese associato a un rischio più elevato di ML/TF;
- d) il rapporto continuativo è instaurato attraverso un prestatore di servizi per le cripto-attività o uno sportello automatico per le cripto-attività situato in una regione o un paese associato a livelli elevati di rischio di ML/TF;
- e) il cliente è coinvolto in operazioni di estrazione di cripto-attività, direttamente o indirettamente attraverso rapporti con terzi, che si svolgono in un paese a rischio elevato, individuato dalla Commissione europea in conformità dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849, o in un paese soggetto a misure restrittive o a sanzioni finanziarie mirate.

21.8. I seguenti fattori possono contribuire a **ridurre il rischio**:

- a) il trasferimento proviene da o è inviato a un conto di cripto-attività o a un indirizzo di registro distribuito ospitato da un prestatore di servizi per le cripto-attività o da un prestatore di servizi per le cripto-attività diverso da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1114 in un paese associato a bassi livelli di rischio di ML/TF.

Fattori di rischio inerenti ai canali di distribuzione

21.9. I seguenti fattori possono contribuire ad **aumentare il rischio**:

- a) il rapporto continuativo è instaurato mediante soluzioni di onboarding a distanza del cliente che non sono conformi agli orientamenti dell'ABE sull'onboarding a distanza del cliente ⁽⁹⁾;
- b) non vi sono restrizioni sullo strumento di funding, ad esempio nel caso di denaro contante, assegni o prodotti di moneta elettronica che beneficiano della deroga di cui all'articolo 12 della direttiva (UE) 2015/849;
- c) il rapporto continuativo tra il prestatore di servizi per le cripto-attività e il cliente è instaurato attraverso un prestatore di servizi per le cripto-attività intermediario quale definito al precedente orientamento 9.20;
- d) l'identificazione e la verifica di un cliente sono effettuate da un prestatore di servizi per le cripto-attività situato in un paese a rischio elevato sulla base di un accordo di esternalizzazione, in conformità dell'articolo 29 della direttiva (UE) 2015/849;

⁽⁹⁾ Orientamenti sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15).

- e) nuovi canali di distribuzione o nuove tecnologie per la distribuzione di cripto-attività che non sono ancora stati completamente testati o che presentano un livello più elevato di rischio di ML/TF;
- f) il rapporto continuativo è instaurato attraverso sportelli automatici per le cripto-attività, con un conseguente aumento del rischio dovuto all'utilizzo di denaro contante.

21.10. I seguenti fattori possono contribuire a **ridurre il rischio**:

- a) il prestatore di servizi per le cripto-attività fa affidamento su misure di adeguata verifica della clientela applicate da un terzo in conformità dell'articolo 26 della direttiva (UE) 2015/849 e tale terzo è situato nell'UE.

Misure

21.11. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero assicurare che i sistemi utilizzati per individuare e affrontare i rischi di ML/TF siano conformi ai criteri di cui al titolo I dei presenti orientamenti. In particolare, in considerazione dei loro modelli di business, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero assicurare di disporre di strumenti di controllo adeguati ed efficaci, compresi strumenti per il controllo delle operazioni e strumenti analitici avanzati. La portata di tali strumenti è determinata dalla natura e dal volume delle attività del prestatore di servizi per le cripto-attività, compreso il tipo di cripto-attività rese disponibili per la negoziazione o lo scambio. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero inoltre assicurare che i dipendenti interessati ricevano una formazione specializzata, affinché abbiano una comprensione adeguata delle cripto-attività e dei rischi di ML/TF a cui possono esporre il prestatore di servizi per le cripto-attività.

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

21.12. Se un rapporto continuativo o un'operazione occasionale è associato a un rischio più elevato, i prestatori di servizi per le cripto-attività devono applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2015/849 e come indicato al titolo I dei presenti orientamenti. Inoltre, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero applicare le pertinenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela indicate nel seguente elenco, se necessario, in funzione dell'esposizione al rischio del rapporto continuativo:

- a) verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo sulla base di una pluralità di fonti attendibili e indipendenti;
- b) identificare e verificare l'identità degli azionisti di maggioranza che non rientrano nella definizione di titolari effettivi in conformità dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2015/849 o di qualsiasi persona fisica che abbia l'autorità di gestire un conto di cripto-attività o un indirizzo di registro distribuito per conto del cliente o di dare istruzioni sul trasferimento o sullo scambio di cripto-attività o altri servizi relativi a

tali cripto-attività;

- c) ottenere maggiori informazioni in merito al cliente e alla natura e allo scopo del rapporto continuativo per sviluppare un profilo del cliente più completo, ad esempio effettuando ricerche su fonti di informazione pubbliche o ricercando sui mezzi d'informazione notizie negative o commissionando attività investigative a soggetti terzi. I tipi di informazione che i prestatori di servizi per le cripto-attività possono cercare comprendono, ad esempio:
 - i. il profilo economico o la posizione lavorativa del cliente;
 - ii. l'origine del patrimonio e dei fondi del cliente scambiati con cripto-attività, al fine di avere una ragionevole certezza della loro legittimità;
 - iii. l'origine delle cripto-attività del cliente scambiate con valute ufficiali, anche con riguardo al momento e al luogo dell'acquisto;
 - iv. lo scopo dell'operazione, se del caso anche con riguardo alla destinazione del trasferimento di cripto-attività;
 - v. informazioni in merito ai legami che il cliente potrebbe avere con altri paesi (sedi centrali, sedi operative, succursali, ecc.) o ai soggetti noti per esercitare un'influenza significativa sulle sue operazioni;
 - vi. richiedere o ottenere dati sulle operazioni in cripto-attività del cliente e, qualora il cliente sia un prestatore di servizi per le cripto-attività, dati sulla cronologia delle sue operazioni tratti dal sistema del prestatore di servizi per le cripto-attività;
- d) ottenere prove circa l'origine dei fondi, del patrimonio o delle cripto-attività per le operazioni che presentano un rischio più elevato;
- e) aumentare la frequenza di controllo delle operazioni in cripto-attività. Tutte le operazioni dovrebbero essere controllate al fine di individuare comportamenti, modelli e indicatori inattesi di attività sospette, tenendo altresì in considerazione le altre parti coinvolte;
- f) riesaminare e, ove necessario, aggiornare le informazioni, i dati e la documentazione detenuti con maggiore frequenza e, in particolare, nel caso di un evento attivatore;
- g) qualora il rischio correlato al rapporto sia particolarmente elevato, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero eseguire una revisione più frequente del rapporto continuativo;
- h) valutare più frequentemente o in modo più approfondito le attività svolte attraverso i conti di cripto-attività del cliente mediante strumenti di indagine sulle cripto-attività;
- i) qualora un cliente abbia più indirizzi di registro distribuito o reti blockchain, il prestatore di servizi per le cripto-attività dovrebbe collegare tali indirizzi al cliente;

- j) aumentare la frequenza del controllo degli indirizzi IP del cliente, anche a fronte degli indirizzi IP utilizzati da altri clienti;
- k) ottenere conferma del livello di conoscenza e comprensione delle cripto-attività da parte del cliente, per avere un certo livello di sicurezza che il cliente non sia utilizzato come «*Money Mule*»;
- l) laddove un modello di prelievi o rimborsi non sia in linea con il profilo del cliente o con la natura e lo scopo del rapporto continuativo, il prestatore di servizi per le cripto-attività dovrebbe aggiungere ulteriori misure per assicurare che un prelievo o un rimborso sia richiesto dal cliente e non da un terzo. Ciò è particolarmente importante per i clienti a rischio più elevato, anziani o più vulnerabili;
- m) ottenere la conferma che un indirizzo auto-ospitato, da cui proviene un trasferimento, è sotto il controllo o di proprietà del cliente del prestatore di servizi per le cripto-attività.

21.13. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero applicare strumenti analitici avanzati alle operazioni in funzione del rischio, a integrazione degli strumenti consueti di controllo delle operazioni. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero applicare strumenti analitici avanzati per valutare il rischio associato alle operazioni, in particolare le operazioni con indirizzi auto-ospitati, al fine di ricostruire la cronologia delle operazioni e individuare potenziali collegamenti con attività, persone o entità criminali.

21.14. Per quanto concerne i rapporti continuativi o le operazioni che coinvolgono paesi non-UE ad alto rischio, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero seguire le indicazioni di cui al titolo I dei presenti orientamenti.

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

21.15. Nelle situazioni a basso rischio, classificate come tali a seguito della valutazione di ML/TF effettuata dal prestatore di servizi per le cripto-attività in linea con i presenti orientamenti, e nella misura consentita dalla legislazione nazionale, i prestatori di servizi per le cripto-attività possono applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela, che possono includere le seguenti:

- a) per i clienti che svolgono attività sottoposte per legge ad autorizzazione e a una specifica disciplina regolamentare nell'UE o in un paese non-UE, verificare l'identità sulla base di elementi che confermino che il cliente è soggetto a suddetto regime, ad esempio mediante una ricerca nel registro pubblico dell'autorità di supervisione;
- b) aggiornare le informazioni di adeguata verifica della clientela, i dati o la documentazione solo al verificarsi di specifici eventi, quali la richiesta da parte del cliente di un prodotto nuovo o a rischio più elevato o variazioni nel comportamento o nel profilo operativo del cliente, tali da suggerire che il rischio associato al rapporto non sia più basso, rispettando nel contempo i periodi di aggiornamento stabiliti dalla legislazione nazionale;

- c) ridurre la frequenza del monitoraggio delle operazioni per i prodotti oggetto di operazioni ricorrenti.

Conservazione dei dati

21.16. Se le informazioni sui clienti e sulle operazioni sono disponibili nel registro distribuito, i prestatori di servizi per le cripto-attività non dovrebbero fare affidamento sul registro distribuito per la conservazione dei dati, ma dovrebbero adottare misure per adempiere le loro responsabilità in materia di conservazione dei dati in conformità della direttiva (UE) 2015/849 e dei precedenti orientamenti 5.1 e 5.2. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero mettere in atto procedure che consentano loro di associare l'indirizzo di registro distribuito a una chiave privata controllata da una persona fisica o giuridica.